

REGOLAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 – Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale dell'Università di Parma, di seguito denominato bollettino, ai sensi dell'art.5 dello Statuto e dell'art.5 del Regolamento Generale.

Art. 2 – Forme di edizione

Il bollettino è stampato in edizione cartacea e diffuso on line.

1. Il bollettino è pubblicato in edizione ordinaria e in supplementi recanti il riferimento al numero del fascicolo ordinario. In presenza di particolari esigenze il bollettino è pubblicato in edizione straordinaria, anche separatamente per le due serie di cui all'art.3.
2. Dei fascicoli pubblicati in supplemento viene dato atto mediante espressa menzione sulla copertina dei fascicoli medesimi e viene altresì data notizia nell'edizione ordinaria immediatamente successiva del bollettino, nonché mediante affissione di apposito avviso all'Albo dell'Università contestualmente alla pubblicazione del fascicolo medesimo.
3. Il bollettino è pubblicato con frequenza trimestrale; la data di pubblicazione è quella che risulta espressamente indicata sulla copertina di ciascun fascicolo. I singoli fascicoli delle edizioni ordinarie del bollettino sono ordinati con numero progressivo per ogni anno, i fascicoli delle edizioni straordinarie hanno numerazione autonoma, anch'essa ordinata progressivamente per ogni anno.

Con le stesse suddivisioni e gli stessi contenuti il bollettino viene diffuso on line.

I bollettini pubblicati on – line sono aggiornati mensilmente. I bollettini sono consultabili on – line per un anno, trascorso il quale sono archiviati.

Art. 3 – Contenuti

1. Le edizioni ordinarie del bollettino sono suddivise in due serie così distinte:
 - a) Serie I – Statuto, regolamenti e altre disposizioni
 - b) Serie II– Bandi e avvisi di gara
2. Le due serie sono a loro volte così articolate:
 - a) Serie I
 - a1) Sezione I :
 - a1.1) Statuto e sue note attuative;
 - a1.2) Regolamenti di Ateneo;:
 - a1.3) Decreti, ordinanze e circolari rettorali;
 - a1.4) Comunicazioni e varie

a2) Sezione II

- a2.1) Regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- a2.2) Comunicazioni e varie

b) Serie II

b1) Sezione I:

- b1.1) Bandi di concorso di Ateneo e delle strutture amministrative centrali;
- b1.2) Comunicazioni in materia di concorsi;
- b1.3) Avvisi di gara di Ateneo e delle strutture amministrative centrali;
- b1.4) Comunicazioni in materia di contratti e convenzioni;

b2) Sezione II

- b2.1) Bandi di concorso delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- b2.2) Comunicazioni in materia di concorsi;
- b2.3) Avvisi di gara delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio,
- b2.4) Annunci e comunicazioni in materia di contratti e convenzioni.

3. La pubblicazione è integrale, salva diversa disposizione del Rettore, che ne ordini la pubblicazione per estratto: in questo caso la pubblicazione contiene almeno il dispositivo dell'atto.
4. In ciascun fascicolo è contenuto un indice sistematico. E' inoltre pubblicato in apposito fascicolo l'indice cronologico annuale di quanto pubblicato nei bollettini.

Art.4. – Notazioni e testi coordinati

1. Quando un atto normativo contiene rinvii ad altre disposizioni normative, le disposizioni richiamate sono pubblicate in calce al testo dell'atto.
2. Quando un atto normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicata l'intera disposizione nel nuovo testo, in calce al testo dell'atto. Le modifiche o integrazioni apportate vengono stampate con caratteri distinti.
3. Quando un atto normativo ha subito diverse modificazioni, il direttore del bollettino può disporre la pubblicazione di un testo aggiornato dell'atto medesimo, nel quale le modifiche sono stampate con diversi caratteri e ne è specificata la fonte.

Art.5. – Efficacia degli atti pubblicati

1. Gli atti pubblicati hanno l'efficacia indicata negli atti stessi. La pubblicazione ha valore notiziale, salvo diversa indicazione.
2. I testi aggiornati e coordinati degli atti normativi hanno l'efficacia ed il valore degli atti stessi. La pubblicazione nel bollettino ha esclusivamente carattere informativo.

Art.6. – Correzione degli atti pubblicati

1. L'atto pubblicato nel bollettino si presume conforme all'originale, fino a prova contraria.
2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale, il

direttore del bollettino ordina la correzione mediante pubblicazione nel bollettino successivo di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto che lo sostituisce.

Ove necessario, è disposta la ripubblicazione dell'intero testo.

Art.7. – Consultazione degli atti pubblicati

Tutti gli atti pubblicati nel bollettino sono accessibili e consultabili presso l'Ufficio competente alla redazione del bollettino ufficiale, presso la Prima Area Dirigenziale – Affari generali, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel “Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n.241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15.

Art.8. – Organizzazione amministrativa

1. Il direttore responsabile del bollettino è un funzionario iscritto all'albo dei giornalisti, ai sensi dell'art.37 del CCLN.
2. Agli adempimenti connessi alla pubblicazione e diffusione provvede un apposito gruppo di redazione, con a capo il Direttore Responsabile stesso, costituito presso la Prima Area Dirigenziale – affari generali, con decreto del Rettore che ne stabilisce la composizione e le funzioni.
3. La stampa e la spedizione del bollettino sono affidate al Servizio Editoria e Fotoriproduzione dell'Università.

Art.9- - Diffusione

1. Le edizioni ordinarie, i supplementi e le edizioni straordinarie sono distribuite on line. Una copia cartacea delle stesse resterà agli atti dell'Università.

Art.10. – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento, approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione, viene emanato con decreto pubblicato all'albo ufficiale e sulla prima edizione del bollettino ufficiale, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.